



Sent. n.672/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Signori Magistrati:

dott. Tommaso Miele	Presidente
dott. Massimo Balestrieri	Consigliere
dott. Giovanni Guida	I Referendario rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 77954** del registro di segreteria promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor C. D., come in atti generalizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Cardì;

Visti gli atti e i documenti tutti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 28 gennaio 2021, svoltasi da remoto in modalità telematica mediante l'applicativo Teams, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Primo Referendario Giovanni Guida, il Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Attilio Beccia, e l'Avv. Marcello Cardì per il convenuto;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 16 giugno 2020 ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor D. C., come in atti generalizzato, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale scaturente dal pagamento della sanzione di euro 10.000,00 (Diecimila/00) comminata al Comune di Roma dal Garante per la protezione dei dati personali con ordinanza di ingiunzione n. 29 del 26 gennaio 2017. Il pagamento della sanzione è avvenuto in data 26 marzo 2017.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che la sanzione è stata comminata dal Garante per la protezione dei dati personali con ordinanza di ingiunzione n. 29 del 26 gennaio 2017, in quanto il Comune di Roma - Dipartimento organizzazione e risorse umane, nell'ambito di una procedura selettiva riservata a soggetti disabili, ha pubblicato, con conseguente diffusione, sul sito web istituzionale dati sensibili, in violazione dell'art. 22, comma 8,

del d.lgs. n. 196 del 2003. I provvedimenti contestati sono stati emanati dall'odierno convenuto, nella cui condotta si rinviene - nella prospettazione della Procura - l'elemento soggettivo della colpa grave, nonché il nesso di causalità tra la condotta tenuta ed il danno subito dal Comune di Roma.

3. Con memoria difensiva depositata in atti si è costituito il convenuto con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Marcello Cardi, eccependo, in via di estrema sintesi, quanto segue:

a) che l'incarico dirigenziale ex art. 110 comma 1 TUEL del convenuto ha avuto termine 3 giorni dopo la pubblicazione della predetta graduatoria;

b) che la condotta tenuta risulterebbe priva di elementi di antiggiuridicità, in quanto la pubblicazione delle graduatorie risponde al generale principio di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa ed alla normativa concorsuale; il trattamento dei dati personali era, peraltro, oggetto di precisa disciplina da parte del bando di concorso, che attribuiva ai candidati la facoltà di fornire disposizioni relative alla gestione degli stessi;

c) che nell'atto pubblicato non era presente alcun dato rilevante in modo esplicito uno specifico stato

di salute, essendo utilizzata la locuzione generale "precede ex art. D.P.R. 487/94" e si allegano atti interni dell'Amministrazione capitolina che confermano la legittimità degli atti posti in essere dal convenuto, dovendosi ritenere la scelta di non impugnare il provvedimento sanzionatorio, pur sussistendone i presupposti giuridici, una scelta qui non sindacabile, probabilmente basata su una valutazione costi/benefici;

d) l'assenza nei fatti posti a fondamento della richiesta risarcitoria sia dell'elemento soggettivo che del nesso di causalità, evidenziando come la condotta del convenuto si sia improntata al pieno rispetto della disciplina di settore, così come, peraltro, continua ad essere applicata nella prassi dei pubblici concorsi.

4. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, svoltasi in modalità telematica da remoto mediante l'applicativo Teams per effetto delle misure restrittive disposte nell'ambito dell'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19, sia il pubblico ministero che il difensore del convenuto si sono richiamati agli atti scritti già depositati in atti, hanno illustrato quanto in essi già

rappresentato sia in punto di fatto che in punto di diritto ed hanno ribadito le conclusioni già rassegnate per iscritto.

Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come ricordato in narrativa, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione giurisdizionale il Signor D. C., come in atti generalizzato, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale scaturente dal pagamento della sanzione di euro 10.000,00 (Diecimila/00) comminata al Comune di Roma dal Garante per la protezione dei dati personali con ordinanza di ingiunzione n. 29 del 26 gennaio 2017. Il pagamento della sanzione è avvenuto in data 26 marzo 2017.

2. In buona sostanza la Procura erariale ritiene che l'odierno convenuto debba essere considerato responsabile patrimonialmente della sanzione irrogata al Comune di Roma dal Garante per la protezione dei dati personali con ordinanza di ingiunzione n. 29 del 26 gennaio 2017, a causa della pubblicazione sul sito web istituzionale di dati sensibili, in violazione dell'art. 22, comma 8, del

d.lgs. n. 196 del 2003, nell'ambito di una procedura selettiva riservata a soggetti disabili.

Più nello specifico, l'odierno convenuto viene chiamato a rispondere, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale, della adozione degli atti, dalla cui pubblicazione sarebbe derivato il danno azionato.

3. Al riguardo il Collegio ritiene che nonostante i precipui approfondimenti svolti dal Pubblico Ministero di udienza in ordine al quadro disciplinatorio di riferimento *ratione temporis* applicabile e, in particolare, alle Linee guida del Garante, di cui alla delibera 2 marzo 2011 n. 88, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 19 marzo 2011 n. 64, la prospettazione della Procura erariale non può trovare accoglimento per assenza di colpa grave in capo all'odierno convenuto.

4. Com'è noto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto, in più circostanze, occasione di ribadire che del danno indiretto relativo all'irrogazione di sanzioni del Garante della Privacy per la diffusione di dati sensibili possa essere chiamato a rispondere chi, con condotta gravemente sprezzante degli obblighi normativi vigenti *in subiecta materia*, abbia

leso il diritto alla tutela della riservatezza, causando per sua esclusiva colpa l'irrogazione della sanzione, così da creare un danno erariale, in quanto il pagamento di somme con denaro pubblico a causa dell'inosservanza di obblighi imposti normativamente costituisce un aggravio di spesa e sottrae le relative somme all'attuazione degli scopi istituzionali (cfr. sentenza n. 246/2019 di questa Sezione, resa in fattispecie parzialmente analoga concernente la diffusione di dati di salute di minori da parte di un istituto scolastico).

5. Nel caso di specie, invero, ad avviso del Collegio non è stata data dimostrazione di una condotta gravemente colposa imputabile al convenuto, tenuto conto della complessità derivante dalla necessità di dover procedere ad un complesso bilanciamento in concreto di due valori costituzionalmente tutelati, la riservatezza dei dati sensibili dei candidati partecipanti alla procedura selettiva e la pubblicità di quest'ultima, quale addentellato necessitato del principio di accesso per concorso al servizio presso una Pubblica amministrazione.

6. Dagli atti di causa emerge, infatti, che il convenuto ha ritenuto che fosse stato posto in essere

un corretto bilanciamento tra il principio di pubblicità e trasparenza delle procedure concorsuali - art. 97 Cost., art. 15 del D.P.R. n. 487/1994, art. 19 del D.lgs. n. 33/2013, artt. 10, 17 e 19 del "Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente" (Deliberazione Giunta Capitolina n. 129/2013) - e quello della tutela dei dati sensibili dei concorrenti, attraverso la previsione dell'art. 10 del relativo bando di concorso, che attribuiva ai candidati la facoltà di fornire disposizioni relative alla gestione dei propri dati personali.

7. La non valutabilità, in termini di grave negligenza, di tale lettura del quadro disciplinatorio e dei conseguenti atti amministrativi adottati trova un primo riscontro nel successivo atto del 10 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale (All. 1 della memoria di costituzione del convenuto), dal quale emerge come, anche a valle dello stesso provvedimento sanzionatorio del Garante, permanessero delle incertezze sulla corretta interpretazione del quadro normativo di riferimento, stante la complessità del bilanciamento in concreto

dei diversi principi in gioco.

8. Del resto, non può non evidenziarsi, sul piano dell'evoluzione normativa *in subiecta materia*, che il Legislatore stesso è dovuto di recente nuovamente intervenire sul disposto dell'art. 19 del D.lgs. n. 33/2013, con l'art. 1, comma 145, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, proprio per meglio definire il perimetro degli atti da pubblicare, ai fini della trasparenza della procedura.

9. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene conclusivamente che nessun addebito a titolo di colpa grave sia ascrivibile all'odierno convenuto.

10. In via meramente incidentale, può, altresì, conclusivamente rilevarsi che, nella prospettazione della Procura regionale, non vengono neppure indicati elementi idonei ad un'effettiva verifica di un idoneo nesso di causalità tra il danno patito dall'Amministrazione e la sola condotta dell'odierno convenuto. In via esemplificativa può evidenziarsi che la scelta dell'Amministrazione, tramite la propria Avvocatura, di non gravare il provvedimento sanzionatorio, non può automaticamente ridondare a danno del soggetto che ha adottato l'atto, fonte

indiretta del danno azionato: nel caso, infatti, tale provvedimento non fosse legittimo, la mancata impugnazione ben potrebbe essere valutata come fattore causale concomitante idoneo ad incidere sul predetto nesso causale.

11. Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda attrice non può, quindi, essere accolta e il convenuto va, quindi, assolto da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti posti a fondamento della richiesta di risarcimento attorea.

12. Per effetto dell'esito del presente giudizio e dell'assoluzione del convenuto il Collegio ritiene che debba essere riconosciuto a favore dello stesso il rimborso delle spese legali, che si liquidano complessivamente nella misura di € 2.000,00 (duemila/00) a favore del convenuto.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 77954** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

a) rigetta la domanda della Procura regionale della Corte dei conti del Lazio e, per l'effetto, assolve il Signor C. D., come in atti generalizzato;

b) liquida il rimborso delle spese legali a favore del convenuto, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00).

c) nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone in particolare che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per

quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021.

L'estensore	Il Presidente
Giovanni Guida	Tommaso Miele
f.to digitalmente	f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 14 settembre 2021

Il Dirigente
Dott.ssa Luciana Troccoli
f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Roma, 14 settembre 2021

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.TO DIGITALMENTE